

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

ALL. N.13 AL BANDO DI GARA

**CAPITOLATO ALL RISKS
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
“GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”**

Durata della polizza

Dalle ore 00.00 del	01/06/2018
Alle ore 24.00 del	31/05/2021

INDICE

POLIZZA ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	
DEFINIZIONI	Pag. 4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag. 6
Art. 2 - Aggravamento del rischio	Pag. 6
Art. 3 - Diminuzione del rischio	Pag. 6
Art. 4 - Buona fede	Pag. 6
Art. 5 – Variazioni Normative	Pag. 6
Art. 6 – Assicurazioni presso diversi assicuratori	Pag. 6
Art. 7 – Durata e proroga dell'assicurazione	Pag. 7
Art. 8 - Pagamento ed effetto dell'assicurazione	Pag. 7
Art. 9 – Conteggio e regolazione del premio	Pag. 7
Art. 10 - Recesso in caso di sinistro	Pag. 8
Art. 11- Modifiche dell'assicurazione	Pag. 8
Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag. 8
Art. 13 - Oneri Fiscali	Pag. 8
Art. 14 - Foro competente	Pag. 8
Art. 15 – Interpretazione della polizza	Pag. 8
Art. 16 – Ispezione delle cose assicurate	Pag. 8
Art. 17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pag. 8
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione	Pag. 8
Art. 19 – Estensione territoriale	Pag. 9
Art. 20 - Coassicurazione e delega	Pag. 9
Art. 21 - Clausola broker	Pag. 10
Art. 22 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 10
Art. 23 – Trattamento dei dati	Pag. 10
Art. 24 - Rinvio alle norme di legge	Pag. 10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Pag. 11
Art. 25 – Rischio assicurato	Pag. 11
Art. 26– Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni	Pag. 11
CONDIZIONI PARTICOLARI	Pag. 11
Art. 27 - Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi	Pag. 11

Art. 28 - Atti di terrorismo	Pag. 12
Art. 29 – Inondazioni, alluvioni, ed allagamenti	Pag. 12
Art. 30 - Terremoto	Pag. 13
Art. 31 – Furto/Rapina	Pag. 13
Art. 32 – Spese di demolizione e sgombero	Pag. 14
Art. 33 – Onorari Periti	Pag. 14
Art. 34 – Enti presso terzi	Pag. 14
Art. 35 – Maggiori costi	Pag. 14
Art. 36 – Supporti di dati	Pag. 15
Art. 37 – Danni elettrici	Pag. 15
Art. 38 – Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	Pag. 15
Art. 39 – Programmi in licenza d'uso	Pag. 16
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	Pag. 17
Art. 40 – Limite massimo dell'indennizzo	Pag. 17
Art. 41 – Criteri dell'indennizzo	Pag. 17
Art. 42 – Valore a nuovo	Pag. 17
Art. 43 – Obblighi in caso di sinistro	Pag. 17
Art. 44 – Esagerazione dolosa del danno	Pag. 17
Art. 45 – Procedura per la valutazione del danno	Pag. 18
Art. 46 – Mandato dei Periti	Pag. 18
Art. 47 – Danni suscettibili di riparazione	Pag. 18
Art. 48 – Danni non suscettibili di riparazione	Pag. 18
Art. 49 – Assicurazione parziale – deroga alla proporzionale	Pag. 19
Art. 50 – Copertura automatica	Pag. 19
Art. 51 – Pagamento dell'indennizzo	Pag. 19
Art. 52 – Anticipo indennizzi	Pag. 19
Art. 53 – Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio	Pag. 19
SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI, E LIMITI DI RISARCIMENTO	Pag. 21

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate ed usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'ubicazione indicata in polizza.
Apparecchiature elettroniche ed impianti	• Apparecchiature elettroniche d'ufficio: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; programmi base; personal computers e minielaboratori; compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni; sistemi cad, cam, cae; sistemi di gestione posta; fono-audio visivi; fax, telex, fotocopiatrici; impianti telefonici; impianti citofonici; impianti d'allarme; impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; macchine da scrivere e da calcolo; casse, bilance elettroniche e registratori di cassa; e quanto di similare inerente all'ufficio. • Impianti ed altre apparecchiature elettroniche: elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; impianti per la comunicazione; apparecchiature per la didattica; apparecchiature per la fotocomposizione e riproduzione; impianti ed apparecchiature per la diagnosi, la terapia e la medicina in genere; impianti per studi radio televisivi.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	La polizza di assicurazione
Broker	GBSAPRI S.p.A., broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza, riconosciuto dalla Società
Conduttori esterni	Cavi di collegamento tra l'apparecchiatura elettronica e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni, immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Dati e relativi supporti	Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.
Franchigia	L'importo che viene detratto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite d'indennizzo	L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in



A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

	caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Programmi in licenza d'uso	Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.
Regola proporzionale	Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel modulo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro
Rischio	La probabilità che si verifichi un sinistro
Scoperto	La percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	L'impresa assicuratrice
Somma assicurata	L'importo convenuto che rappresenta la massima esposizione della Società
Supporto dati	Per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi
Terrorismo	Si intende l'uso di violenza minacciato o applicato per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico di o di intesa con una organizzazione o, organizzazioni, un Governo o Governi con l'intenzione di esercitare influenza su un Governo e/o di intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.
Terzi interessati	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
Valore allo stato d'uso	Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
Valore a nuovo	Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Valore intero

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

Art. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 5 - VARIAZIONI NORMATIVE

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, la presente polizza con le stesse, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dalla presente polizza.

Art. 6 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto della presente polizza. Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Il Contraente e l'Assicurato sono altresì esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione, di dichiarare se esistono in contiguità dei fabbricati e delle reti ed impianti, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, di dichiarare la presenza, l'utilizzo o il deposito di sostanze infiammabili e merci speciali, nonché di dichiarare l'esecuzione di nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni, manutenzione straordinaria. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La durata della polizza è stabilita in anni tre a decorrere dalle ore 00.00 del giorno 01/04/2018 alle ore 24.00 del 31/03/2021 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E' pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per le parti di recedere dalla polizza al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante l'invio di lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Alla scadenza del triennio è facoltà del Contraente/Assicurato richiedere la proroga della presente polizza, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e, comunque, per un massimo 180 giorni, previo invio di richiesta scritta all'Assicuratore, a mezzo raccomandata a/r. che la Società si impegna sin d'ora ad accettare.

Art. 8 - PAGAMENTO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Se il contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia o al Broker.

Art. 9 - CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

In relazione alle variazioni, attive e passive le somme assicurate con la presente polizza sono soggette a regolazione premio alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato applicando il tasso di polizza sull'effettiva durata della detenzione (pro-rata).

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione premio e dall'adeguamento del premio devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta emessa dalla Società.

Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

Art. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, e non oltre i 60 giorni successivi, le Parti possono comunicare la propria intenzione di recedere dalla polizza. Il recesso comunicato entro i termini avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevute di ritorno. In caso di recesso per sinistro la Società sarà tenuta a rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora esistano in vigore certificati e/o applicazioni che fanno riferimento alla presente polizza, la cancellazione della medesima avrà contestuale effetto anche per i predetti certificati e/o applicazioni.

Art. 11 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Amministrazione.

Art. 15 - INTERPRETAZIONE DEL POLIZZA

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 16 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 17 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni o diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.18 – RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del C.C., nei confronti di dipendenti, collaboratori e operatori in genere, nonché nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dalla presente polizza.

Art. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA e Canada.

Art. 20 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 C.C. e non in caso di A.T.I.

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nella polizza di Assicurazione, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile, è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dalla polizza.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la polizza, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 21 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della polizza alla GBSAPRI S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza sul premio imponibile.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art. 22- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Compagnia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.; Nel caso in cui la Compagnia, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Compagnia e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Compagnia s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Compagnia sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la presente polizza si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Compagnia derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione della polizza.

Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs 196/2003, ciascuna delle Parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Italiane.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Art. 25 - RISCHIO ASSICURATO

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. 26 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, confisca;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
4. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
5. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
6. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
7. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
8. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
9. da smarrimenti od ammanchi;
10. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
11. ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 27 - EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E DOLOSI

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatisi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, sciopero, sommossa, atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

2. danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società, non risponde dei danni:

- a. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Ferme le condizioni sopra richiamate, la copertura assicurativa è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti sotto la voce "Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi".

Art. 28 - ATTI DI TERRORISMO

La Società indennizza direttamente o indirettamente causati, o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atti di terrorismo si intendono qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti sotto la voce "Terrorismo"

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio imponibile annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta di legge.

Art. 29 - INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto

Sono esclusi i danni:

- a. causati da frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento degli enti assicurati;
- c. a enti mobili all'aperto;
- d. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore ai 12 cm. dal pavimento;

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

e. agli enti riposti in locali interrati o seminterrati.

Si precisa che la garanzia è operante anche per enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento con un massimo risarcimento per sinistro ed anno di € 20.000,00 .

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa il rateo di premio imponibile annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta di legge.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti sotto la voce "Inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti"

Art. 30 - TERREMOTO

La Società, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- d. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurati nei limiti previsti dalla polizza.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa il rateo di premio imponibile annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta di legge.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti sotto la voce "Terremoto"

Art. 31 - FURTO/RAPINA

I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.

I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza ricorso a vie d'accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari all'80% del danno

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

indennizzabile con il minimo di € 500,00. Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

L'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Si precisa che agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata.

Le garanzie saranno prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti sotto le voci "Furto/Rapina" e "Furto con destrezza".

ART. 32 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società rimborsa le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare, in discarica idonea i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti sotto la voce "Demolizione e sgombero"

Art. 33 - ONORARI PERITI

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, in caso di perizia collegiale.

Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento del rimborso sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

ART. 34 - ENTI PRESSO TERZI

Si prende atto tra le parti che gli enti assicurati possono trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località, comprese fiere, mostre, convegni ecc.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti sotto la voce "Enti presso terzi"

Art. 35 - MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;

c) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato
- danni ai supporti di dati;
- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni. In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, somma superiore a quanto indicato alla relativa partita.

ART. 36 - SUPPORTI DI DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2) - Esclusioni

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti nei supporti stessi assicurati.

Sono esclusi i costi derivanti da errata registrazione a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti sotto la voce "Supporto di dati"

Art. 37 - DANNI ELETTRICI

Ferme le esclusioni previste dall'art. 2) Esclusioni- la Società risponde anche dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a. l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

- b. oltre a quanto previsto al punto a) sino installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 25% con il minimo di € 500,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00.

Art. 38 - IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata e che durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili all'esterno del veicolo.

All'interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fossero eventualmente riposta l'apparecchiatura.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti sotto la voce "Impiego mobile"

ART. 39 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 2) – Esclusioni -, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti se operante la garanzia "Furto".

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione.

A parziale deroga dell'art. 1) Norme che regolano i sinistri, l'Assicurato o il Contraente deve immediatamente comunicare alla Società i danni ai programmi in licenza d'uso mediante telefax.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 40 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata come massima esposizione nella scheda di copertura.

ART. 41 - CRITERI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.

Art. 42 - VALORE A NUOVO

Salvo diverse indicazioni, la somma assicurata deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia al prezzo di listino, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio). Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

ART. 43 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'Art. 1914 del C.C.;
- fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- darne avviso alla Società, per il tramite del Broker, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
- In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia "Mancato freddo", la Contraente ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predispone un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o contenere/ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dalla Contraente, non avviene entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per la Contraente di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Art. 44 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 45 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 46 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.55 - Obblighi in caso di sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 57 Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatoli per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

ART. 47 - DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

Si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui.

ART. 48 - DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

1. Si stima il valore a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato;

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

2. Si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato al punto 1) ridotto dell'importo stimato al punto 2).

Inoltre di comune accordo tra le Parti si stabilisce che, nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a risarcire le spese necessarie per l'acquisto di beni aventi rendimento simile a quelli danneggiati.

Art. 49 - ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 50 - COPERTURA AUTOMATICA

Premesso che l'Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni, la Società s'impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d'anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.

La Società si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore relativi a beni assicurati maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l'intesa che entro 90 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.

Qualora il valore dell'incremento sia superiore al 30% l'Assicurato dovrà comunicare alla Società, entro i 90 giorni successivi l'acquisizione del bene, il nuovo valore da assicurare. La Società comunicherà all'Assicurato, nei 10 giorni successivi, il nuovo premio applicabile all'eccedenza.

I premi dovuti, a termine della presente clausola, dovranno essere pagati nei 60 giorni successivi alla presentazione al Contraente della relativa appendice.

Art. 51 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'emissione dell'atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art. 52 - ANTICIPO INDENNIZZI

Si conviene tra le parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a € 50.000,00 l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 53 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente un file in formato excel con il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, le motivazioni scritte.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

ART. 1 SOMME ASSICURATE

DESCRIZIONE	VALORE
Apparecchiature elettroniche fisse compreso terremoto	€ 500.000,00
Apparecchiature elettroniche mobile	€ 50.000,00
Maggiori costi	€ 25.000,00
Supporto dati	€ 25.000,00

ART. 2 LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Viene stabilito che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato una franchigia di € 250,00; per le apparecchiature ad impiego mobile e/o portatili scoperto del 20% con il minimo di € 250,00.

Resta salvo quanto previsto alle sotto indicate voci:

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO
Eventi socio-politici	€ 100.000,00	Scoperto 15% minimo € 1.000,00
Terrorismo	€ 100.000,00	Scoperto 25% minimo € 2.500,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 100.000,00	Scoperto 20% minimo € 5.000,00
Terremoto	€ 100.000,00	Scoperto 20% minimo € 5.000,00



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

Furto / Rapina		Scoperto del 10% minimo € 250,00 salvo quanto previsto nella specifica clausola
Furto con destrezza	€ 5.000,00	€ 1.000,00
Demolizione e sgombero	€ 100.000,00	€ 1.500,00
Spese peritali	€ 15.000,00	€ 1.500,00
Enti presso terzi	€ 50.000,00	Scoperto del 10% minimo € 500,00